

CHIARIMENTO 8

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento di una copertura assicurativa relativa a “Primi 30 giorni di malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale”.

Codice CIG: 706719951B

Con riferimento alla procedura in oggetto sono pervenuti, da parte di una Impresa interessata al servizio medesimo, i quesiti di seguito riportati:

Q1 - Si chiede conferma che il requisito del capitale sociale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), anche costituendo, debba essere posseduto dall'RTI nel suo complesso, sommando dunque il capitale sociale delle imprese componenti il raggruppamento al fine di raggiungere i complessivi 70 000 000 EUR richiesti.

Q2 - Con riferimento alle proporzioni previste dal bando di gara rispetto ai requisiti di capacità economico finanziaria (*“Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti dalla capogruppo in misura pari al 40% e dalle mandanti o dalle consorziate in posizione equivalente in misura pari ad almeno il 10%, fermo restando che l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e il raggruppamento nel suo complesso deve poter esprimere tutti i requisiti di capacità richiesti”*) si chiede conferma che con riguardo al requisito del fatturato, al fine di rispettare le suddette proporzioni, possa essere preso a riferimento il fatturato complessivamente richiesto nei due rami (40 000 000 EUR) e non invece il fatturato previsto per ciascun ramo, fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, esprima per singolo ramo tutti i requisiti di capacità richiesti (30 000 000 EUR complessivi nel ramo malattia e 10 000 000 EUR complessivi nel ramo infortuni).

Tale interpretazione trova giustificazione nel fatto che il prodotto assicurativo oggetto di gara debba contestualmente coprire sia il caso di invalidità da infortunio che da malattia. I due rischi sarebbero dunque assunti in abbinamento, nell'ambito della medesima polizza, e verrebbero pertanto gestiti dalle imprese per il tramite delle medesime risorse ed attrezzature. Inoltre, proprio in ragione del fatto che in tale tipologia di prodotti l'evento dedotto è il verificarsi dell'invalidità (che può avere



quale causa la malattia o l'infortunio) non sempre il premio viene contabilmente separato per ramo.

Q3 - Con riferimento al requisito del fatturato, considerando che, per il fondamentale principio Comunitario dell'*home country control*, la classificazione per rami dei vari prodotti assicurativi e dei relativi premi è di competenza della normativa del Paese ove l'impresa ha la propria sede, si chiede conferma di quanto segue:

- a) che ove una compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, in applicazione della normativa del proprio Paese di origine, classifichi le polizze a copertura del rischio di invalidità da infortunio e da malattia come prodotti vita di ramo I, anziché come prodotti danni di ramo 1 (infortunio) e 2 (malattia), il requisito relativo al fatturato richiesto dal bando possa essere comunque soddisfatto presentando una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità di Vigilanza del paese di origine della compagnia che certifichi tale principio di classificazione;
- b) che ove la suddetta compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, possieda al 100% una compagnia assicurativa dedicata ai rami infortuni e malattia, possa soddisfare il requisito relativo al fatturato attraverso i premi raccolti da tale ultima compagnia partecipata.

In caso di risposta negativa ad entrambi i punti sopra indicati (sub 3a e sub 3b), si chiede quale documentazione debba essere prodotta dall'impresa estera, al fine di provare di avere una raccolta premi sufficiente a rispettare i requisiti richiesti dal bando, indipendentemente dalla classificazione per rami operata in virtù del proprio diritto domestico.

Q4 - Nell'eventualità in cui il capitale sociale e/o la raccolta premi di una compagnia partecipante fosse espressa, in tutto o in parte, in una valuta diversa dall'EURO, si chiede conferma di poter utilizzare il tasso di cambio per tempo vigente alla data di chiusura del relativo bilancio.

In caso di risposta negativa si chiede quale tasso di cambio applicare.

Nel caso in cui un'impresa intendesse fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, si chiede conferma:

Q5 - che, ove la società ausiliaria avesse sede, residenza o domicilio in un Paese inserito nelle c.d. *black list*, ai sensi della normativa richiamata dall'art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. n. 122 del 2010, sia possibile presentare la domanda di partecipazione alla gara in pendenza della giusta domanda di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;



Q6 - che, ove la società ausiliaria fosse autorizzata nel proprio Paese di origine a sottoscrivere rischi nei rami danni 1 e 2, sia possibile presentare la domanda di partecipazione alla gara in pendenza della giusta domanda di autorizzazione alle vigilanze competenti all'esercizio di tale attività anche in Italia, in regime di stabilimento, attraverso la succursale italiana già costituita di tale società.

A tal proposito si forniscono i seguenti chiarimenti

R1 – Si conferma quanto indicato dall'operatore economico;

R2 – Si conferma quanto indicato dall'operatore economico;

R3 – Si conferma quanto indicato dall'operatore economico sia al punto a) che al punto b);

R4 – Si conferma quanto indicato dall'operatore economico;

R5 – L'art. 37, co. 1, D.L. n. 78/2010 prevede un requisito di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, e pertanto la relativa autorizzazione deve essere stata già ottenuta al momento della presentazione della domanda di partecipazione;

R6 – Secondo l'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti oggetto di avvalimento devono essere posseduti già al momento della presentazione della domanda di partecipazione, cui va infatti allegata dichiarazione della impresa ausiliaria che ne attesti il possesso.

FINE DEL TESTO

Roma, 07/06/2017

